

RELAZIONE

REGOLAMENTO N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO III (PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il Regolamento dà attuazione degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito “Codice”), che attribuiscono all’ISVAP il potere di dettare disposizioni in materia di assunzioni di partecipazioni da parte di imprese di assicurazione e di riassicurazione in altre società.

Il Regolamento attua il dettato del Codice che innova in modo sostanziale la disciplina della partecipazioni rispetto alla normativa previgente. Le principali innovazioni sono di seguito elencate:

- superando il previgente divieto di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n.20, il Codice ha introdotto la possibilità di acquisire con il patrimonio libero partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché le stesse esercitino attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tale possibilità, nel caso di controllo, è stata assoggettata ad autorizzazione preventiva da parte dell’ISVAP;
- il Codice prevede inoltre obblighi di comunicazione preventiva all’ISVAP dell’intenzione di un’impresa di assumere una partecipazione che risulti “consistente” rispetto al patrimonio netto o al totale degli investimenti della partecipante ovvero all’interessenza nella partecipata, demandando all’ISVAP l’individuazione della soglia di consistenza.

* * *

Il Regolamento si compone di ventisei articoli, ripartiti in quattro Titoli, e di cinque allegati; il primo Titolo reca disposizioni di carattere generale comprendenti l’individuazione della base normativa e dell’ambito di applicazione, la definizione delle espressioni usate nel testo, le finalità della vigilanza ed i poteri dell’ISVAP, l’applicabilità del Regolamento nei casi di separazione tra proprietà e diritto di voto nonché l’individuazione delle partecipazioni da considerare “consistenti”; il secondo Titolo, suddiviso in tre Capi, individua presupposti, procedura e poteri dell’ISVAP inerenti al procedimento di autorizzazione, gli obblighi di comunicazione preventiva e successiva relativi alle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane; il terzo Titolo, suddiviso in due Capi, disciplina gli obblighi di comunicazione preventiva e successiva applicabili alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa; il quarto Titolo reca disposizioni finali.

* * *

L’articolo 1 definisce la base normativa su cui poggia l’intervento regolamentare.

L’articolo 2 reca il quadro definitorio delle espressioni tecniche impiegate nel testo.

L’articolo 3 delinea l’ambito di applicazione del Regolamento, individuando quali destinatari delle disposizioni le imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia e le imprese capogruppo di un

conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa che assumono partecipazioni di controllo o consistenti, sia direttamente che indirettamente. L'estensione della disciplina a tali ultime società tiene conto della diversa natura delle stesse ed è finalizzata ad evitare asimmetrie di trattamento rispetto alle imprese di assicurazione.

L'articolo 4 disciplina i principi generali cui le imprese destinatarie della disciplina si attengono nell'assunzione e nella detenzione di partecipazioni, con particolare riferimento alla necessità che la detenzione di tali partecipazioni non comporti pericolo per la stabilità dell'impresa partecipante, avuto riguardo sia alla natura ed all'andamento dell'attività dell'impresa partecipata sia alla dimensione dell'investimento in relazione all'impresa partecipante.

L'articolo 5 illustra le finalità, ed i relativi poteri, di vigilanza dell'ISVAP sull'assunzione e detenzione di partecipazioni di controllo e consistenti da parte delle imprese destinatarie dell'obbligo, richiamando al riguardo i principi e le norme applicabili a tali imprese a livello individuale, supplementare e di conglomerato finanziario.

L'articolo 6 prevede l'applicabilità delle disposizioni del Regolamento anche nei casi di separazione tra la titolarità delle azioni e l'esercizio dei diritti di voto ad esse connessi.

L'articolo 7 qualifica consistenti le partecipazioni che, da sole o unitamente ad altre già detenute, risultino pari o superiori al 5% del capitale sociale della società partecipata oppure al 5% del patrimonio netto dell'impresa partecipante. La consistenza, nel caso di partecipazioni detenute tramite società controllate, va rilevata tenendo conto dell'interessenza complessiva del partecipante indiretto; se l'impresa partecipante redige un bilancio consolidato, la consistenza si misura sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Vengono, inoltre, considerate in ogni caso consistenti le partecipazioni che consentono di esercitare un'influenza notevole sulla società partecipata.

L'articolo 8, nell'individuare le fattispecie da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP, prevede un'esenzione per le partecipazioni di controllo in società assicuratrici e riassicuratrici italiane per le quali si applicano le norme del Titolo VII, Capo I del Codice. L'autorizzazione sussiste anche per le operazioni che comportino l'assunzione di un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni (ad esempio, partecipazione ad asta, promozione di OPA o di OPS, superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA). In tale ipotesi, l'ISVAP si pronuncia entro un termine più breve rispetto a quello ordinario. E' prevista anche la possibilità di presentare un'unica richiesta di autorizzazione, qualora la medesima operazione dia luogo ad un duplice obbligo, per l'impresa controllante diretta ed indiretta, che fossero entrambe soggette al presente Regolamento.

L'articolo 9 regola la tempistica, le modalità e, mediante il rinvio all'Allegato 1, il contenuto dell'istanza di autorizzazione. In particolare, l'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa all'ISVAP una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione e deve essere preceduta da un'informativa di sintesi in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione che deve essere resa all'ISVAP non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti. Inoltre, è previsto l'obbligo di verificare, all'atto della domanda di autorizzazione, se l'acquisto della partecipazione determina l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo.

L'articolo 10 individua i criteri e gli elementi sulla base dei quali l'ISVAP si pronuncia sull'istanza di autorizzazione.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano l'attività istruttoria dell'ISVAP e la conclusione del relativo procedimento.

L'articolo 13 disciplina l'obbligo di informare tempestivamente l'ISVAP in ordine al mancato perfezionamento dell'operazione autorizzata entro il termine indicato nella richiesta di autorizzazione nonché l'obbligo di comunicare ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione e ogni altra circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta.

L'articolo 14 prevede la comunicazione preventiva dell'intendimento di assumere partecipazioni consistenti in altre società, per le quali, a differenza di quelle di controllo, non è previsto l'assoggettamento alla procedura autorizzatoria. Vengono inoltre determinate le modalità e la tempistica delle comunicazioni preventive. È infine prevista un'esenzione nel caso siano applicabili le norme di cui al Titolo VII, Capo I del Codice, nonché la possibilità di inviare un'unica comunicazione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8.

L'articolo 15 determina, mediante rinvio all'Allegato 2, il contenuto della comunicazione preventiva.

L'articolo 16 pone un obbligo di informativa per il mancato perfezionamento dell'operazione comunicata preventivamente entro il termine indicato nella comunicazione, nonché l'obbligo di comunicare ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione e ogni altra circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta.

L'articolo 17 istituisce l'obbligo di comunicare trimestralmente la situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute e di fornire immediata comunicazione all'ISVAP circa eventuali riduzioni del patrimonio libero tali da non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti. Tali obblighi di comunicazione successiva sono stati introdotti per consentire all'ISVAP di avere un quadro completo degli assetti partecipativi delle imprese.

L'articolo 18 fissa la tempistica delle comunicazioni trimestrali successive e determina, mediante rinvio all'Allegato 3, le modalità di comunicazione.

Gli articoli da 19 a 23 disciplinano, in analogia a quanto previsto per le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli obblighi in capo alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle società a capo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.

Per tali imprese non sono previsti obblighi di autorizzazione, ma comunicazioni preventive nei casi di assunzioni di partecipazioni di controllo o consistenti per le quali l'allegato 4 dettaglia le informazioni da trasmettere all'ISVAP. Le comunicazioni preventive non sono dovute se riguardano comunicazioni già effettuate ai sensi del Titolo II del Regolamento. Si applicano inoltre le esenzioni menzionate negli articoli 8 e 14.

Sono inoltre previsti specifici obblighi di comunicazione successiva secondo il prospetto di cui all'allegato 5.

Gli articoli 24, 25 e 26 disciplinano rispettivamente le abrogazioni, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.